

- (8) È opportuno effettuare indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo specificato e del vettore specificato, come stabilito all'articolo 22 del regolamento (UE) 2016/2031 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione ⁽⁴⁾, al fine di garantire l'individuazione precoce dell'organismo nocivo specificato nelle zone del territorio dell'Unione in cui non è nota la sua presenza. Tali indagini dovrebbero basarsi sulla scheda di sorveglianza fitosanitaria per l'organismo nocivo specificato e il suo vettore pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, in quanto questa tiene conto dei più recenti sviluppi scientifici e tecnici.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure per il contenimento di Grapevine flavescence dorée phytoplasma all'interno di aree delimitate in cui non ne è possibile l'eradicazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «organismo nocivo specificato»: Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
- 2) «piante specificate»: piante di *Vitis* L., esclusi i frutti e le sementi;
- 3) «vettore specificato»: *Scaphoideus titanus* Ball;
- 4) «area delimitata per il contenimento»: un'area elencata nell'allegato I, in cui l'organismo nocivo specificato non può essere eradicato;
- 5) «scheda di sorveglianza fitosanitaria»: la scheda di sorveglianza fitosanitaria per flavescence dorée phytoplasma e il suo vettore *Scaphoideus titanus* ⁽⁵⁾, pubblicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Articolo 3

Definizione di aree delimitate per il contenimento

Le autorità competenti definiscono le aree delimitate per il contenimento dell'organismo nocivo specificato, costituite da una zona infetta e da una zona cuscinetto con un raggio di almeno 2,5 km attorno alla zona infetta.

Articolo 4

Misure all'interno delle aree delimitate per il contenimento

1. Nelle zone infette le autorità competenti garantiscono l'adozione delle seguenti misure:
 - a) la rimozione e la distruzione delle piante specificate risultate infette dall'organismo nocivo specificato non appena possibile e al più tardi prima dell'inizio del periodo vegetativo successivo;

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231 della Commissione, del 27 agosto 2020, relativo al formato e alle istruzioni per le relazioni annuali sui risultati delle indagini nonché al formato dei programmi d'indagini pluriennali e alle modalità pratiche di cui rispettivamente agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 280 del 28.8.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Scheda di sorveglianza fitosanitaria per flavescence dorée phytoplasma e il suo vettore *Scaphoideus titanus* (solo in EN), pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2020:EN-1909. 36 pp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1909.

